SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 130° — Numero 162**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 13 luglio 1989** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1989, n. 250.

Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 26 aprile 1983, n. 136, concernente la biodegradabilità dei detergenti sintetici, nonché abrogazione del regolamento di esecuzione della legge 3 marzo 1971, n. 125, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1974, n. 238, concernente la medesima materia . . . . Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1989.

Prelevamento di L. 10.841.434.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1989 . . . . . . Pag. 7

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del tesoro

DECRETO 26 giugno 1989.

Tasso di riferimento da applicare, nel periodo 15 luglio 1989-14 gennaio 1990, alle operazioni di credito all'esportazione effettuate con raccolta all'interno a tassi variabili, ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227 . . . . Pag. 8

DECRETO 30 giugno 1989.

Tasso di riferimento da applicare, nel periodo 15 luglio-14 agosto 1989, alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227 . . . . Pag. 9

Ministero della sanità

DECRETO 31 maggio 1989.

Metodo per la determinazione del contenuto di fosforo nei preparati per lavare e nei coadiuvanti del lavaggio . . Pag. 9

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 8 giugno 1989.

Rivalutazione delle pensioni a carico della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali a decorrere dal 1° gennaio 1989. . . . . Pag. 12

Ministro per il coordinamento della protezione civile

ORDINANZA 3 luglio 1989.

Autorizzazione al Ministero dell'interno ad adottare procedure particolari per l'acquisto di mezzi di impiego per la protezione civile. (Ordinanza n. 1756/FPC) . . . . Pag. 12

ORDINANZA 6 luglio 1989.

Accelerazioni di procedure e altre misure dirette a fronteggiare l'emergenza idrica della regione siciliana. (Ordinanza n. 1758/FPC) . . . . Pag. 13

ORDINANZA 6 luglio 1989.

Misure dirette a fronteggiare le situazioni di emergenza connesse con gli incendi boschivi in Sardegna e sul territorio nazionale. (Ordinanza n. 1759/FPC) . Pag. 14

CIRCOLARI

Ufficio italiano dei cambi

CIRCOLARE 19 giugno 1989, n. R.V. 1989/2.

Attuazione del decreto ministeriale 10 marzo 1989, n. 105. Chiarimenti normativi . . Pag. 15

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Corso dei cambi e media dei titoli del 7 e 10 luglio 1989 . . . Pag. 18

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento Pag. 22

Ministero dei lavori pubblici: Coefficiente di rivalutazione dei prezzi per l'anno 1988, ai fini dell'aggiornamento degli importi ammessi a contributo in dipendenza del terremoto dell'agosto 1962. . . . . Pag. 22

Ministero delle finanze: Concessione di dilazione nel versamento delle entrate a titolari di esattorie comunali e consorziali delle imposte dirette . . . . . . Pag. 22

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Provvedimenti concernenti le società cooperative . Pag. 23

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione Pag. 23

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1989, n. 250.

Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 26 aprile 1983, n. 136, concernente la biodegradabilità dei detergenti sintetici, nonché abrogazione del regolamento di esecuzione della legge 3 marzo 1971, n. 125, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1974, n. 238, concernente la medesima materia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 8 della legge 26 aprile 1983, n. 136, concernente la biodegradabilità dei detergenti sintetici;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 1989;

Sulla proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. È approvato l'annesso regolamento di esecuzione della legge 26 aprile 1983, n. 136, concernente la biodegradabilità dei detergenti sintetici, vistato dal Ministro proponente.

2. Il regolamento di esecuzione della legge 3 marzo 1971, n. 125, concernente la biodegradabilità dei detergenti sintetici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1974, n. 238, è abrogato.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DONAT CATTIN, *Ministro della sanità*

GAVA, *Ministro dell'interno*

FERRI, *Ministro dei lavori pubblici*

MANNINO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

RUFFOLO, *Ministro per l'ambiente*

RUBERTI, *Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1989
Atti di Governo, registro n. 78, foglio n. 3

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE 26 APRILE 1983, N. 136, CONCERNENTE LA BIODEGRADABILITÀ DEI DETERGENTI SINTETICI.

CAPO I
GENERALITÀ

Art. 1.
Campo di applicazione

1. Le norme del presente regolamento si applicano ai prodotti definiti dall'art. 1 della legge 26 aprile 1983, n. 136, di seguito denominata «legge».

Art. 2.

Terminologia

1. I termini di detergente sintetico, detersivo e preparato per lavare sono tra loro sinonimi.

2. Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

a) *tensioattivi:* composti organici che, per la particolare struttura molecolare, hanno la proprietà di abbassare la tensione superficiale delle soluzioni acquose che li contengono. Essi sono classificati, in base alle caratteristiche chimiche e chimico-fisiche, nelle quattro categorie previste dalla legge;

b) *tensioattivi sintetici:* composti organici di sintesi, non presenti in natura, destinati ad esplicare azione detergente nelle formulazioni dei detersivi;

c) *elementi secondari:* sono sostanze complementari e si possono distinguere in coadiuvanti, rinforzanti, cariche, additivi, ed altri elementi accessori utilizzati insieme ai tensioattivi nella formulazione dei detersivi; in particolare:

1) per coadiuvanti si intendono i costituenti complementari di un detersivo — generalmente inorganici — che, per quanto riguarda l'azione specifica del lavaggio, migliorano le prestazioni del formulato;

2) per rinforzanti si intendono i costituenti complementari di un detersivo — generalmente organici — che integrano o completano alcune caratteristiche dei costituenti principali del formulato;

3) per cariche si intendono i prodotti inorganici ed organici — generalmente inerti — usati per ottenere il tipo desiderato di presentazione e/o concentrazione di un detersivo;

4) per additivi si intendono i costituenti complementari di un preparato per lavare che conferiscono al formulato proprietà diverse da quelle dell'azione specifica di lavaggio;

d) *biodegradazione* o *degradazione biologica:* demolizione delle sostanze organiche effettuata per azione dei microrganismi, in composti inorganici semplici, generalmente innocui alla vita animale e vegetale;

e) *biodegradabilità:* attitudine che devono avere i tensioattivi a subire la degradazione biologica;

f) *percentuale di biodegradabilità:* percentuale di tensioattivi sintetici di ciascuna categoria che subisce la degradazione biologica, determinata secondo i metodi fissati a norma dell'art. 4 della legge;

g) *detersivi sfusi:* detersivi in confezioni non originali e non preconfezionati;

h) *detersivi trasportati alla rinfusa:* detersivi confezionati e trasportati non in contenitori individuali ma in unità di carico costituita dallo stesso mezzo di trasporto.

CAPO II

PRODUZIONE - DETENZIONE - IMMISSIONE IN COMMERCIO - IMPORTAZIONE - USO

Art. 3.

Biodegradabilità - Tossicità - Contenuto di composti di fosforo - Sostituenti dei composti di fosforo

1. Sono soggetti agli obblighi di cui all'art. 2, primo comma, della legge i tensioattivi sintetici presenti nei detersivi. I metodi per la determinazione della biodegradabilità e le relative tolleranze sono fissati secondo le modalità stabilite dall'art. 4 della legge.

2. Con le stesse modalità sono definiti i criteri di valutazione della tossicità di cui all'art. 2, secondo comma, della legge. A tal fine i produttori di preparati per lavare devono comunicare ai Ministeri della sanità e dell'ambiente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'elenco delle materie prime utilizzate nei vari formulati in produzione alla data di entrata in vigore del presente regolamento; i produttori devono altresì provvedere agli opportuni aggiornamenti nel tempo di detto elenco, comunicando ai Ministeri della sanità e dell'ambiente le eventuali ulteriori materie prime utilizzate nei detersivi, in concomitanza con la loro messa in produzione. Il Ministero della sanità, anche su indicazione del Ministero dell'ambiente, può richiedere ai produttori di detersivi ulteriori informazioni o chiarimenti.

3. I detersivi, per ciò che concerne i composti di fosforo ed i loro sostituenti presenti nei formulati, devono rispondere alle prescrizioni della vigente normativa di settore. I relativi metodi di controllo sono fissati secondo le modalità stabilite dall'art. 4 della legge.

CAPO III

VIGILANZA

Sezione I

ORGANI DI VIGILANZA ED AUTORIZZAZIONE

Art. 4.

Autorità centrale e periferica

1. Il Ministro della sanità ed il sindaco esercitano la vigilanza di cui, rispettivamente, agli articoli 5, ultimo comma, e 6 della legge.

Art. 5.

Compiti dell'autorità periferica

1. Gli organi sanitari competenti sono tenuti a procedere con uniformità di interventi e di criteri alle autorizzazioni sanitarie, alle ispezioni, ai prelievi ed alle denunzie, seguendo le istruzioni tecniche emanate dal Ministero della sanità, e le eventuali statuizioni in materia emanate dalle regioni.

Art. 6.

Documentazione richiesta per l'autorizzazione sanitaria

1. Per ogni stabilimento l'imprenditore esercente, per ottenere l'autorizzazione, deve presentare apposita domanda nella quale devono essere indicati:

a) la ditta o la ragione sociale ed il marchio depositato dall'impresa;

b) la sede legale dell'impresa ed il luogo dello stabilimento;

c) l'indicazione dei componenti dei prodotti da commercializzare ed ogni altro elemento utile alla conoscenza dei prodotti;

d) le precauzioni igienico-sanitarie adottate durante il ciclo lavorativo per la tutela dei lavoratori e la salvaguardia dell'ambiente.

Art. 7.

Rilascio dell'autorizzazione sanitaria

1. Il sindaco, accertata l'osservanza delle disposizioni igienico-sanitarie vigenti, ed in particolare la messa in opera o la predisposizione durante il ciclo lavorativo di idonee cautele per la salvaguardia dei lavoratori e dell'ambiente, rilascia l'autorizzazione sanitaria.

2. Le autorizzazioni già concesse ai sensi della legge 3 marzo 1971, n. 125, debbono essere rinnovate, entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. A tale scopo l'imprenditore esercente deve presentare domanda di rinnovo entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Sezione II

ATTIVITÀ DI VIGILANZA

Art. 8.

Modalità di prelievo ed ottenimento del campione

1. I prelievi dei campioni destinati alle analisi devono essere eseguiti, da personale tecnico qualificato, separatamente per ogni detersivo, in modo che il prelievo, da effettuare in quantità di quattro chilogrammi per un prodotto solido o di quattro litri per un prodotto liquido o in crema, rappresenti la composizione media del prodotto stesso.

2. La procedura di campionamento deve essere eseguita con le modalità sottoindicate:

a) *detersivi granulari e/o in polvere:*

1) dopo la rilevazione delle caratteristiche del prodotto confezionato (tipo di contenitore e del sistema di chiusura, dicitura ed etichettatura), si procede alla apertura della confezione o delle confezioni (complessivamente si debbono avere a disposizione almeno quattro chilogrammi di prodotto) e se ne versa tutto il contenuto nella posizione centrale di una superficie piana in modo da formare un cono;

2) nel caso di prodotti sfusi si preleva, dopo idonea omogeneizzazione, una quantità di almeno quattro chilogrammi di detersivo e si procede alla descritta disposizione a cono;

3) si applica il dispositivo per la suddivisione in quarti al centro del cono in modo da suddividerlo in quattro parti;

4) si raccolgono e si riuniscono a due a due le parti contrapposte formando con esse due cumuli a cono e si ripete l'operazione descritta per ottenere quattro campioni equivalenti da almeno un chilogrammo ciascuno;

5) ognuno dei quattro campioni ottenuti deve essere posto in un contenitore idoneo a preservarlo da ogni possibile alterazione;

b) *detersivi per lavare liquidi o in crema:*

1) dopo la rilevazione delle caratteristiche del prodotto confezionato (tipo del contenitore e del sistema di chiusura, dicitura ed etichettatura), si procede all'apertura della confezione o delle confezioni e si opera come segue;

2) nel caso di confezioni uguali o superiori a quattro litri si agita il prodotto per assicurarne la omogeneizzazione e quindi si prelevano quattro campioni equivalenti da un litro;

3) nel caso di confezioni più piccole se ne sceglie un numero sufficiente per ottenere almeno quattro litri complessivi di prodotto; si mescola a fondo il contenuto delle singole confezioni per assicurarne la omogeneità; si omogeneizza in un contenitore il contenuto delle singole confezioni e si ripartisce in quattro campioni da un litro la miscela ottenuta;

4) nel caso di prodotti sfusi si procede, previa adeguata omogeneizzazione, al prelievo di quattro litri complessivi di prodotto, ripartiti in quattro campioni da un litro;

5) ognuno dei quattro campioni ottenuti deve essere posto in un contenitore idoneo a preservarlo da ogni possibile alterazione.

3. Nel caso in cui non sia stato possibile seguire le procedure di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2, dovrà esserne fatta specifica menzione nel verbale di prelievo precisando i motivi e descrivendo la procedura seguita.

Art. 9.

Processo verbale del prelievo

1. Di ogni prelievo viene redatto il processo verbale, in quattro esemplari, cinque nel caso di prelievi da confezioni originali, contenenti le seguenti indicazioni:

a) il numero d'ordine, la data, l'ora ed il luogo del prelievo;

b) le generalità e la qualifica delle persone che eseguono il prelievo;

c) il nome dell'imprenditore o la ragione sociale dell'impresa, il luogo dello stabilimento in cui è stato eseguito il prelievo e le generalità della persona che ha assistito al prelievo;

d) la natura del prodotto, le indicazioni riportate sulle confezioni e la dichiarazione che si tratta di prodotto sfuso o in contenitori originali con particolare cenno alla originalità ed integrità delle confezioni;

e) modalità del prelievo;

f) la dichiarazione dell'imprenditore, o del suo rappresentante o del custode del prodotto che sono stati loro rilasciati un esemplare del processo verbale ed uno dei campioni;

g) la dichiarazione che il processo verbale è stato letto alla presenza dell'interessato e da lui sottoscritto o che egli si è rifiutato di sottoscriverlo;

h) le eventuali dichiarazioni dell'imprenditore o del suo rappresentante o del custode del prodotto sulle aggiunte o manipolazioni subite dal prodotto dopo la sua ricezione;

i) la dichiarazione che sui contenitori dei campioni è stato apposto, se del caso, il timbro o il sigillo dell'imprenditore;

l) le eventuali osservazioni o altre dichiarazioni dei verbalizzanti e delle persone presenti.

2. Il processo verbale deve essere sottoscritto dai verbalizzanti e dall'imprenditore o da un suo rappresentante o dal custode del prodotto.

Art. 10.

Modalità di predisposizione dei quattro campioni per analisi

1. Ciascuno dei contenitori dei campioni di cui all'art. 8 deve essere sigillato con piombini o altro sigillo recante impressa l'indicazione dell'organo di vigilanza che ha eseguito il prelievo.

2. Su ognuno dei contenitori dei quattro campioni o su un cartellino assicurato ad esso in modo da impedirne il distacco devono essere indicati l'organo di vigilanza che ha eseguito il prelievo, la data e l'ora del prelievo, la natura del prodotto prelevato ed il numero del verbale di prelievo e devono essere apposte le firme delle persone che hanno eseguito il prelievo e la firma dell'imprenditore o di un suo rappresentante o del custode del prodotto, i quali hanno anche facoltà di apporre il proprio timbro o sigillo.

Art. 11.

Destinazione dei campioni e degli esemplari di processo verbale

1. Uno degli esemplari del processo verbale viene lasciato, insieme ad uno dei campioni, all'imprenditore od al suo rappresentante o al custode del prodotto.

2. Gli altri tre campioni, insieme agli altri tre esemplari del processo verbale, vengono inviati ai presidi multizonali di prevenzione per il controllo e la tutela dell'igiene ambientale previsti dall'art. 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ovvero, fino alla attuazione degli stessi, ai laboratori provinciali di igiene e profilassi. Un quinto esemplare del processo verbale, che deve essere redatto in caso di prelievi da confezioni originali, viene spedito immediatamente all'impresa produttrice mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 12.

Utilizzazione dei campioni

1. Dei tre campioni destinati al controllo analitico il primo campione viene utilizzato per l'effettuazione dell'analisi da parte dei presidi multizonali di prevenzione o dei laboratori provinciali di igiene e profilassi di cui all'art. 11; il secondo campione è destinato all'eventuale analisi di revisione di cui all'art. 14 e deve essere conservato per novanta giorni dalla data di spedizione dell'esito della prima analisi all'interessato; il terzo campione viene conservato per il periodo di tempo necessario a pervenire all'estinzione delle eventuali contestazioni, ovvero alla eventuale emanazione della sentenza definitiva.

Sezione III

SEQUESTRO E CUSTODIA DEI PRODOTTI - ANALISI DI REVISIONE DESTINAZIONE FINALE DEI PRODOTTI SEQUESTRATI

Art. 13.

Sequestro e custodia del prodotto non rispondente alle prescrizioni di legge

1. Il sequestro della partita in giacenza è disposto con ordinanza dal sindaco quando risulti dalla prima analisi che il prodotto non è conforme alle disposizioni vigenti.

2. Delle operazioni di sequestro viene redatto circostanziato e motivato processo verbale in tre esemplari, dei quali uno viene trattenuto dall'autorità che effettua il sequestro, uno viene rilasciato all'imprenditore o al suo rappresentante o al custode del prodotto ed uno viene trasmesso al produttore.

3. Il prodotto sequestrato è affidato dal sindaco in custodia all'imprenditore o al suo rappresentante o al custode del prodotto, che sarà responsabile della sua conservazione, salvo diverse obiettive esigenze.

Art. 14.

Richiesta dell'analisi di revisione

1. La domanda di revisione dell'analisi, indirizzata all'organo sanitario competente, deve essere motivata ed indicare il numero e la data del verbale di prelievo. Alla medesima deve essere allegata la ricevuta del versamento della somma, determinata, per ciascuna analisi di revisione, con decreto del Ministro della sanità. Il versamento va effettuato presso la tesoreria provinciale dello Stato e dovrà affluire nell'apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 15.

Destinazione del prodotto sequestrato

1. Se dall'analisi di revisione risulta che il prodotto è conforme alle disposizioni vigenti il sequestro viene immediatamente revocato dal sindaco e ne viene data comunicazione agli interessati. Quando l'analisi di revisione conferma la difformità del prodotto dalle disposizioni vigenti il sindaco provvede alla destinazione finale del prodotto in questione secondo direttive del Ministero della sanità, addebitandone gli oneri al responsabile dell'immissione in commercio.

CAPO IV

DETERSIVI NON CONFORMI ALLE PRESCRIZIONI DI LEGGE DETENUTI PER RAGIONI DI STUDIO.

Art. 16.

Detenzione per ragioni di studio di detersivi non conformi alle prescrizioni vigenti

1. La detenzione di detersivi non conformi alle disposizioni vigenti è ammessa soltanto per ragioni di studio. Tale deroga è consentita a condizione che le quantità siano limitate, che detti detersivi non siano da immettere in commercio e siano eliminati con idonee precauzioni e che di essi vengano conservati i relativi protocolli di studio per almeno tre anni.

2. È fatto obbligo ai detentori dei suddetti detersivi di compilare un apposito registro, numerato e vidimato dagli organi di vigilanza, da tenere a disposizione degli stessi, con l'indicazione delle quantità in deposito e di quelle impiegate per scopi scientifici e sperimentali.

Visto, *il Ministro della sanità*
DONAT CATTIN

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE AL DECRETO

Nota alle premesse:

Il testo dell'art. 8 della legge n. 136/1983 è il seguente:

«Art. 8. — Entro sei mesi della pubblicazione della presente legge sarà emanato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e col Ministro incaricato del coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio superiore di sanità, il regolamento di esecuzione.

Il regolamento di cui al precedente comma ed i decreti di cui all'art. 4 prevederanno i termini di attuazione delle norme da essi recate, tenendo conto dei tempi tecnici necessari».

NOTE AL REGOLAMENTO

Nota all'art. 1:

Il testo dell'art. 1 della legge n. 136/1983 è il seguente:

«Art. 1. — Per detersivo o detergente sintetico si intende, ai sensi della presente legge, qualsiasi prodotto la cui composizione sia stata appositamente studiata per concorrere allo sviluppo del processo detergente e che contenga elementi essenziali, tensioattivi sintetici, ed eventuali elementi secondari quali coadiuvanti, rinforzanti, cariche, additivi ed altri elementi accessori».

Nota all'art. 3:

Il testo degli articoli 2 e 4 della legge n. 136/1983 è il seguente:

«Art. 2. — È vietata la produzione, la detenzione, l'immissione in commercio, l'introduzione nel territorio dello Stato e l'uso da parte degli stabilimenti industriali o degli esercizi pubblici di detersivi quando la biodegradabilità media dei tensioattivi sintetici in essi contenuti sia inferiore al 90 per cento per ciascuna delle seguenti categorie: anionici. cationici, non ionici, anfoliti.

È in ogni caso vietata nella fabbricazione dei detersivi l'utilizzazione di tensioattivi sintetici o di altre sostanze che nelle normali condizioni di impiego possono arrecare danno alla salute dell'uomo, degli animali e delle piante e più in generale all'equilibrio dell'ambiente.

I contravventori alle disposizioni dei commi precedenti sono puniti, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire duemilioni a lire ventimilioni».

«Art. 4. — Il Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e col Ministro incaricato del coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, emana, con decreti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, i metodi, con le relative tolleranze, per il controllo della rispondenza alle prescrizioni degli articoli 2 e 3, provvedendo nelle stesse forme agli eventuali aggiornamenti».

Nota all'art. 4:

Il testo dell'art. 5, ultimo comma, e dell'art. 6, della legge n. 136/1983 è il seguente:

«Art. 5, ultimo comma. — Il Ministro della sanità può procedere in qualunque momento, a mezzo di propri tecnici, ad ispezioni e prelievi di campioni di detersivi».

«Art. 6. — Il sindaco, qualora accerti l'esistenza di prodotti non rispondenti ai requisiti indicati dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, dal D.L. 30 dicembre 1981, n. 801, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 62 e dalla presente legge, ordina il sequestro e provvede alla destinazione dei prodotti stessi su direttive del Ministro della sanità».

Nota all'art. 7:

La legge n. 125/1971, abrogata dell'art. 10 della legge n. 136/1983, recava anch'essa norme sulla biodegradabilità dei detergenti sintetici.

Nota all'art. 11:

Il testo dell'art. 22 della legge n. 833/1978 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale) è il seguente:

«Art. 22 (*Presidi e servizi multizonali di prevenzione.* — La legge regionale, in relazione alla ubicazione ed alla consistenza degli impianti industriali ed alle peculiarità dei processi produttivi agricoli, artigianali e di lavoro a domicilio:

a) individua le unità sanitarie locali in cui sono istituiti presidi e servizi multizonali per il controllo e la tutela dell'igiene ambientale e per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;

b) definisce le caratteristiche funzionali e interdisciplinari di tali presidi e servizi multizonali;

c) prevede le forme di coordinamento degli stessi con i servizi di igiene ambientale e di igiene e medicina del lavoro di ciascuna unità sanitaria locale.

I presidi e i servizi multizonali di cui al comma precedente sono gestiti dall'unità sanitaria locale nel cui territorio sono ubicati, secondo le modalità di cui all'art. 18».

89G0320

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1989.

Prelevamento di L. 10.841.434.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1989.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente «riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio», con il quale è istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro, un fondo di riserva per le spese impreviste al fine di provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio rispondenti alle caratteristiche indicate nello stesso articolo;

Visto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica;

Vista la legge 24 dicembre 1988, n. 542;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989 esiste la necessaria disponibilità;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al capitolo n. 6855 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989 è autorizzato il prelevamento, in termini sia di competenza sia di cassa, di complessive L. 10.841.434.000 che si iscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione per il predetto anno finanziario:

Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Cap. n. 1189. — Spese per le esequie, ecc. . . . . L. 2.801.000

Ministero del tesoro:

Cap. n. 4285. — Indennità, ecc. . . » 3.000.000

Cap. n. 4286. — Indennità, ecc. . . » 10.000.000

Cap. n. 4301. — Indennità, ecc. L. 250.000.000

Cap. n. 4302. — Indennità, ecc. » 100.000.000

Cap. n. 4419. — Fitto di locali, ecc. » 3.050.000.000

Cap. n. 4984. — Indennità, ecc. » 65.000.000

Cap. n. 5204. — Indennità, ecc. » 300.000.000

Cap. n. 5265. — Fitto di locali, ecc. » 700.000.000

Ministero delle finanze:

Cap. n. 1006. — Indennità, ecc. » 8.000.000

Cap. n. 3005. — Indennità, ecc. » 2.500.000.000

Cap. n. 3098. — Fitto di locali, ecc. » 1.100.000.000

Cap. n. 3102. — Manutenzione, ecc. » 1.500.000.000

Ministero del bilancio e della programmazione economica:

Cap. n. 1155. — Fitto di locali, ecc. L. 81.000.000

Ministero del commercio con l'estero:

Cap. n. 1100. — Manutenzione, ecc. L. 50.000.000

Ministero della marina mercantile:

Cap. n. 1099. — Manutenzione, ecc. » 800.000.000

Ministero delle partecipazioni statali:

Cap. n. 1096. — Fitto di locali, ecc. » 71.633.000

Ministero della sanità:

Cap. n. 6505. — Indennità, ecc. » 250.000.000

Totale complessivo . . . L. 10.841.434.000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1989

COSSIGA

AMATO, *Ministro del tesoro*

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1989
Registro n. 19 Tesoro, foglio n. 31

89A3050

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 26 giugno 1989.

Tasso di riferimento da applicare, nel periodo 15 luglio 1989-14 gennaio 1990, alle operazioni di credito all'esportazione effettuate con raccolta all'interno a tassi variabili, ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento del credito all'esportazione e, in particolare, l'art. 18, quarto comma, il quale dispone che le condizioni, le modalità e i tempi dell'intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni predette sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il decreto in data 1° marzo 1988, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1988, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 179, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 1988, recante nuove regolamentazioni in materia di condizioni, modalità e tempi di intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di credito inerenti alle esportazioni di merci e servizi e all'esecuzione di lavori all'estero ed, in particolare, l'art. 15 che prevede la determinazione del tasso di riferimento per i finanziamenti all'esportazione effettuati con emissioni di obbligazioni e certificati di deposito a medio e lungo termine a tasso variabile, nonché con emissioni di certificati di deposito e buoni fruttiferi a tasso fisso con durata non superiore a diciannove mesi;

Visto il successivo art. 16 del sopracitato decreto 1° marzo 1988, con il quale si dispone la determinazione, con periodicità semestrale, decorrente dal quindicesimo al quattordicesimo giorno del semestre, del costo della provvista dei fondi, sulla base della media ponderata dei costi della raccolta obbligazionaria a tassi variabili effettuata dagli istituti di credito mobiliare, rilevata al 30 aprile e 31 ottobre di ogni anno dalla Banca d'Italia, che provvede a darne comunicazione al Ministero del tesoro almeno quindici giorni prima dell'inizio del periodo successivo;

Visto il decreto ministeriale del 19 gennaio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 27 gennaio 1989, con il quale è stato determinato nella misura del 12,45%, il tasso di riferimento per il periodo 20 gennaio-14 luglio 1989;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi, rilevato ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni sopra indicate, per il periodo 15 luglio 1989-14 gennaio 1990, è pari al 12,28 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 12,28 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva dello 0,50 per cento, il tasso di riferimento per il periodo 15 luglio 1989-14 gennaio 1990, è pari al 12,78 per cento.

La suddetta misura della commissione rimane fissa per tutta la durata dell'operazione ammessa alle agevolazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1989

Il Ministro: AMATO

89A2973

DECRETO 30 giugno 1989.

Tasso di riferimento da applicare, nel periodo 15 luglio-14 agosto 1989, alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione;

Visto il decreto ministeriale del 1° marzo 1988, n. 123, recante condizioni, modalità e tempi di intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di credito inerenti alle esportazioni di merci e servizi e all'esecuzione di lavori all'estero ed, in particolare, gli articoli 13 e 14 riguardanti la determinazione del tasso di riferimento da assumere come base dell'intervento del Mediocredito centrale sulle operazioni di credito agevolato di cui al primo comma dell'art. 18 della sopracitata legge n. 227 del 1977;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale del 9 gennaio 1989, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1989, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 285, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 19 gennaio 1989, con il quale è stata fissata nella misura dello 0,50 per cento la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato con dilazione di pagamento uguale o superiore ai ventiquattro mesi di cui alle disposizioni sopracitate;

Visto il decreto ministeriale del 29 maggio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 136 del 13 giugno 1989, con il quale è stato fissato nella misura del 13,70 per cento il tasso di riferimento per il periodo 15 giugno-14 luglio 1989;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi, rilevato ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni sopra indicate, per il periodo 15 luglio-14 agosto 1989, è pari al 13,85 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa, per il periodo 15 luglio-14 agosto 1989, è pari al 13,85 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva riconosciuta nella misura dello 0,50 per cento, il tasso di riferimento applicabile alle operazioni suddette, per il periodo 15 luglio-14 agosto 1989, è pari al 14,35 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1989

Il Ministro: AMATO

89A2974

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 31 maggio 1989.

Metodo per la determinazione del contenuto di fosforo nei preparati per lavare e nei coadiuvanti del lavaggio.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visti gli articoli 2 (comma 1), 3 (comma 5), 4 (comma 1) e 6 (comma 2), del decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, convertito in legge con legge 24 gennaio 1986, n. 7;

Visto l'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro della sanità 20 aprile 1988, n. 162, concernente la regolamentazione dei coadiuvanti del lavaggio;

Visto l'art. 4, commi 1 e 3, del decreto del Ministro della sanità 13 settembre 1988, n. 413, concernente la riduzione della percentuale di fosforo nei preparati per lavare;

Decreta:

Articolo unico

1. La percentuale dei composti di fosforo (espressa come fosforo) ammessa nei preparati per lavare e nei coadiuvanti del lavaggio, come tolleranza di produzione, viene determinata con il metodo descritto nell'allegato al presente decreto.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1989

Il Ministro della sanità
DONAT CATTIN

Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO

ALLEGATO

METODO PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DI FOSFORO NEI PREPARATI PER LAVARE E NEI COADIUVANTI DEL LAVAGGIO.

1. PRINCIPIO DEL METODO.

Il fosforo, come ione ortofosfato, forma con il reattivo chinolincitro-molibdico un precipitato che viene dosato per via gravimetrica.

2. INTERFERENZE.

I moderni formulati sono costituiti da miscele di tensioattivi, composti inorganici ed organici di varia natura.

Alcune sostanze organiche non tensioattive ed inorganiche (zeoliti, metasilicati, disilicati, sostanze chimicamente inerti) maggiormente presenti nei nuovi formulati, spesso sono causa di errore nell'analisi ponderale.

Tali interferenze possono essere eliminate filtrando la soluzione di partenza, prima di procedere alla determinazione del contenuto di fosforo, su filtro da 0.8 µm.

3. CAMPIONAMENTO.

Da un campione di 1 kg ottenuto secondo le modalità regolamentari, attraverso un procedimento di «quartatura», si ottiene una quota parte di circa 21-26 g, valore rappresentativo per le operazioni analitiche.

La «quartatura» si effettua mediante un dispositivo a croce di Sant'Andrea le cui dimensioni sono quelle riportate in figura 1, disponendo il campione su di una superficie piana, in modo da formare un cono. Sulla superficie viene preventivamente adagiato un foglio di carta (meglio se di tipo Kraft) per agevolare l'operazione di mescolamento del prodotto. Il dispositivo di fig. 1 viene poggiato al vertice del cono ed esercitando una pressione si suddivide il prodotto in quattro parti. Si raccolgono le parti contrapposte e si ripete l'operazione descritta fino ad ottenere 21-26 g di prodotto da analizzare.

Legenda:

h = 15 cm

L = 25 cm

Fig. 1

4. APPARECCHIATURE.

4.1. Dispositivo filtrante sotto vuoto.

4.2. Pompa per vuoto a getto d'acqua a bassa pressione.

4.3. Matracci tarati da 100, 200, 1000 e 2000 cm^3.

4.4. Serie di bicchieri da 500 e da 1000 cm^3.

4.5. Membrane filtranti all'acetato di cellulosa da 0.8 µm, diametro 47 mm.

4.6. Vetrini da orologi diametro 180 e 70 mm.

4.7. Stufa termostatica per temperature 120 °C — 130 °C ± 1 °C.

5. REAGENTI.

Tutti i reattivi devono essere della massima purezza.

5.1. *Acetone puro per analisi RPE.*

5.2. *Acido nitrico concentrato* d = 1,40 al 65%.

5.3. *Sodio molibdato biidrato* ($Na_2MoO_4 \cdot 2H_2O$). In un bicchiere di 500 cm^3 si disciolgono 70,00 g di molibdato di sodio biidrato in 150 cm^3 di acqua bidistillata (soluzione *A*).

5.4. *Acido citrico monoidrato* ($C_6H_8O_7 \cdot H_2O$). In un bicchiere di 500 cm^3 si introducono 85 cm^3 di acido nitrico (5.2.) e si diluiscono lentamente sotto agitazione, con 150 cm^3 di acqua bidistillata. Nella soluzione nitrica si disciolgono 60,00 g di acido citrico monoidrato (soluzione *B*).

5.5. *Soluzione acida di chinolina* (C_9H_7N). In un bicchiere da 500 cm^3 si introducono 35 cm^3 di acido nitrico (5.2.) e lentamente, sotto agitazione, 100 cm^3 di acqua bidistillata. Successivamente si aggiungono 5 cm^3 di chinolina purissima distillata di fresco (soluzione *C*).

5.6. *Reattivo chinolin-citro-molibdico.* Nel bicchiere contenente la soluzione *B* si versano lentamente la soluzione *A* e la soluzione *C*. Si lascia a riposo ed al riparo dalla luce per una notte. La soluzione viene poi filtrata su filtro da 0.8 µm (4.5.). Il filtrato viene trasferito in un matraccio da 1000 cm^3, si aggiungono 280 cm^3 di acetone (5.1.) e si porta a volume con acqua bidistillata.

6. PROCEDIMENTO.

21-26 g di prodotto, provenienti dalla «quartatura» pesati al centesimo di grammo, vengono portati in soluzione con 200 cm^3 di acqua calda distillata, introdotti nel matraccio da 2000 cm^3 e portati a volume con acqua bidistillata (soluzione *A*1). 100-150 cm^3 della soluzione *A*1, generalmente torbida, vengono filtrati su filtro da 0,8 µm sottovuoto. Si prelevano, con una pipetta tarata 50 cm^3 della soluzione *A*1 filtrata e si introducono in un matraccio da 100 cm^3 portando a volume (soluzione *A*2).

Un volume noto della soluzione *A*2 che contenga 2,5-2,7 mg di fosforo (in genere 75 cm^3), viene introdotto in un bicchiere da 1000 cm^3. Si aggiungono poi 15 cm^3 di acido nitrico (5.2.) ed acqua bidistillata fino ad un volume totale di 100 cm^3. Si copre il bicchiere con un vetro da orologio e si fa bollire, dolcemente, per 30 minuti.

Se dopo ebollizione la soluzione risulta torbida per presenza di zeoliti o silice eventualmente precipitata, si filtra sottovuoto su filtro da 0,8 µm lavando il precipitato con un volume di acqua pari a quella evaporata durante il riscaldamento.

Al filtrato si aggiungono, rapidamente e senza agitare, 50 cm^3 di reattivo chinolin-citro-molibdico (5.6.) e si copre con un vetro da orologio.

Si riscalda immediatamente fino a incipiente ebollizione (60-70 °C) mantenendo tale temperatura al massimo per 30 secondi.

Si lascia raffreddare a temperatura ambiente ed il precipitato, filtrato su filtro da 0,8 µm, preventivamente pesato e condizionato, viene lavato 3-4 volte e portato in stufa termostatica ad essiccare per 2-3 ore a 120 °C. Successivamente si pone in essiccatore e si pesa ogni 20 minuti sino a costanza del valore numerico.

Si effettua, nello stesso tempo, una prova in bianco, utilizzando un volume di acqua distillata uguale al volume di soluzione A2 impiegata, con le stesse quantità di tutti i reattivi e seguendo le stesse modalità operative usate per il campione: nel caso in cui il peso del precipitato del bianco dovesse risultare superiore a 0,5 mg, tutti i reattivi dovranno essere rinnovati.

7. ESPRESSIONE DEI RISULTATI.

Il risultato viene espresso in percento di fosforo secondo la formula:

$$\text{Fosforo espresso come } P\% = \frac{(A - B)}{P\,V} \, 5599$$

in cui:

A = massa del precipitato ottenuto in g;

B = massa del precipitato della prova in bianco in g;

P = massa di formulato prelevata per l'analisi in g;

V = volume in cm^3 della soluzione *A*2 prelevato per l'analisi

5599 = peso molecolare del complesso fosfo-chinolin-molibdico (2212,79)/peso atomico del fosforo × fattore di diluizione.

8. PRECISIONE.

La precisione del metodo è in relazione alla concentrazione del fosforo nelle formulazioni.

I risultati ottenuti per formulazioni con percentuali di fosforo uguali o superiori al 2,5% sono affetti da un errore del 9%; i risultati ottenuti per formulazioni con percentuali di fosforo inferiori al 2,5% sono affetti da un errore del 14%.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alle premesse:

Si riportano gli articoli della legge e dei decreti citati:

— D.L. 25 novembre 1985, n. 667, convertito in legge 24 gennaio 1986, n. 7:

«Art. 2 (comma 1). — Sono vietate la produzione, l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione e l'immissione in commercio di preparati per lavare aventi un contenuto di composti di fosforo, espressi come fosforo, in concentrazioni superiori ai limiti sotto elencati:

4,50 per cento per i preparati da bucato in macchina lavatrice;

4,00 per cento per i preparati da bucato a mano e per comunità;

6,00 per i preparati da lavastoviglie;

2,00 per i preparati per piatti a mano».

«Art. 3 (comma 5). — A decorrere dal 30 giugno 1986 il contenuto dei composti di fosforo, espressi come fosforo, presenti nei preparati per lavare, ad eccezione di quelli per lavastoviglie, non deve superare il valore del 2,50 per cento».

«Art. 4 (comma 1). — I prodotti coadiuvanti del lavaggio non possono contenere composti di fosforo e debbono essere biodegradabili ai sensi della legge 26 aprile 1983, n. 136».

«Art. 6 (comma 2). — Entro il 31 marzo 1988, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per l'ecologia e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale*, la percentuale massima del 2,50 per cento per i composti di fosforo, espressi come fosforo, nei preparati per lavare di cui all'art. 3, comma 5, è ridotta sino al limite dell'1 per cento ed è altresì stabilita la relativa disciplina transitoria».

— Decreto del Ministro della sanità 20 aprile 1988, n. 162:

«Art. 4 (comma 1). — I coadiuvanti del lavaggio non possono contenere composti di fosforo, fatte salve le tolleranze di produzione che non devono superare lo 0,5 per cento in peso espresso come fosforo».

— Decreto del Ministro della sanità 13 settembre 1988, n. 413:

«Art. 4 (comma 1). — A decorrere dal 1° gennaio 1989 i preparati per lavare di cui all'art. 3, comma 5, della legge 24 gennaio 1986, n. 7, devono essere prodotti con una percentuale massima dei composti di fosforo, espresso come fosforo, non superiore all'1 per cento».

«Art. 4 (comma 3). — Con provvedimenti successivi sono stabiliti il metodo e le tolleranze per il controllo della rispondenza alle prescrizioni di cui sopra».

89A3051

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 8 giugno 1989.

Rivalutazione delle pensioni a carico della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali a decorrere dal 1° gennaio 1989.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 10 della legge 23 dicembre 1970, n. 1140, che disciplina l'adeguamento delle pensioni dovute dalla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali;

Accertato che l'indice medio del costo della vita, confrontando i periodi compresi, rispettivamente, fra i mesi di luglio 1986 e giugno 1987 ed i mesi di luglio 1987 e giugno 1988 è aumentato nella misura del 5,23 per cento;

Considerato che a norma del citato articolo, le pensioni a carico della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, ivi compresi i trattamenti minimi, devono essere aumentate, a decorrere dal 1° gennaio 1989, in misura pari all'aumento percentuale dell'indice anzidetto;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1989 le pensioni a carico della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, ivi compresi i trattamenti minimi, sono aumentate in misura pari al 5,23 per cento del loro ammontare.

Sono escluse dall'aumento previsto dal presente decreto le pensioni aventi decorrenza nell'anno 1988, salvo quanto disposto nel penultimo comma dell'art. 10 della legge 23 dicembre 1970, n. 1140.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 giugno 1989

p. *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
CARLOTTO

Il Ministro del tesoro
AMATO

89A3052

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 3 luglio 1989.

Autorizzazione al Ministero dell'interno ad adottare procedure particolari per l'acquisto di mezzi di impiego per la protezione civile. (Ordinanza n. 1756/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la legge 13 maggio 1985, n. 197;

Visto il proprio decreto in data 2 giugno 1989, repertorio n. 889/1989, con il quale si provvede al trasferimento, a favore del Ministero dell'interno, di L. 2.500.000.000 necessarie all'acquisto di autobotti da destinare alla colonna mobile centrale e ai centri operativi regionali dei vigili del fuoco;

Vista la nota del Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, n. 1699/02/OR/83 del 9 giugno 1989 con cui, al fine di consentire un rapido acquisto dei mezzi suddetti, viene chiesta l'autorizzazione ad adottare, per le procedure, le deroghe e le autorizzazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 3 della legge 13 maggio 1985, n. 197, nonché al disposto dell'art. 4 della stessa legge;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di accogliere la richiesta sopra indicata per dotare tempestivamente le strutture operative del Ministero dell'interno dei mezzi utilizzabili per fronteggiare situazioni di emergenza derivanti da crisi idropotabili e da incendi boschivi;

Avvalendosi dei poteri conferitigli e in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Il Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi anticendi, per le procedure di acquisto delle autobotti da destinare alla colonna mobile centrale e ai centri operativi regionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con i fondi assegnati con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 2 giugno 1989, repertorio n. 889/89, può avvalersi delle deroghe e le autorizzazioni di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 3 e all'art. 4 della legge 13 maggio 1985, n. 197.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A3055

ORDINANZA 6 luglio 1989.

Accelerazioni di procedure e altre misure dirette a fronteggiare l'emergenza idrica della regione siciliana. (Ordinanza n. 1758/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la nota n. 0543 del 3 luglio 1989 con la quale la regione siciliana - Assessorato lavori pubblici, ha rappresentato la gravissima situazione di emergenza idrica in atto nel territorio regionale, particolarmente drammatica nella zona centro occidentale dell'isola, ed ha individuato una serie di interventi di somma urgenza da realizzare da parte della regione con propri fondi, riguardanti il collegamento dei tre pozzi San Giovanni in territorio di Sanbuca di Sicilia con l'acquedotto Montescuro ovest in provincia di Agrigento; la condotta di collegamento fra gli invasi Prizzi e Leone; e la condotta di collegamento fra i pozzi da trivellare nel sub alveo dell'Imera meridionale e l'acquedotto Madonie est in provincia di Palermo; i lavori di revisione e potenziamento della condotta Ancipa tra i partitori Troina e Gagliano in provincia di Enna;

Considerato che, come comunicato con la nota sopra citata, il presidente della regione siciliana, con decreto presidenziale n. 102 del 28 giugno 1989, a fronte della predetta gravissima situazione di crisi idrica ha assunto per la gestione delle risorse idriche esistenti le funzioni di commissario straordinario delle acque nominando, per le attività operative, l'assessore ai lavori pubblici quale vice commissario;

Vista la richiesta, formulata con la nota n. 0543/Gab del 3 luglio 1989 innanzi citata, dell'assessore ai lavori pubblici della regione siciliana, quale vice commissario straordinario delle acque, di emanazione di una ordinanza dispositiva di procedure straordinarie ed accelerative per la esecuzione urgente dei predetti interventi, da realizzare prima del definitivo imminente esaurimento delle falde acquifere attualmente utilizzate, come sopra specificato;

Ritenuto che le accelerazioni dei termini nonché le altre agevolazioni richieste e riguardanti il trasporto dei materiali, le espropriazioni, le autorizzazioni per l'attraversamento di strade statali, provinciali, comunali e linee ferroviarie oltreché gli allacciamenti alle reti Enel, già disposte in analoghe situazioni di emergenza idrica, appaiano effettivamente indispensabili al fine di concorrere al superamento della crisi idrica in atto;

Avvalendosi dei poteri conferitigli e in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Le autorizzazioni, le concessioni e i pareri delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali e di tutti gli enti pubblici interessati a qualsiasi titolo per l'esecuzione delle opere di cui in premessa devono essere rilasciate entro il termine di giorni otto dalla richiesta presentata dal commissario alle acque della regione siciliana istituito con il decreto del presidente della giunta regionale n. 102 del 28 giugno 1989 citato nelle premesse. Decorso tale termine, le autorizzazioni, concessioni e pareri si intendono acquisiti.

Art. 2.

Le occupazioni e le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1 della presente ordinanza, come individuate nei relativi atti progettuali debitamente approvati, sono disposte dal prefetto territorialmente competente entro otto giorni dalla richiesta del commissario alle acque.

L'ente appaltante, una volta che il prefetto abbia emesso il decreto di occupazione, prescindendo da ogni altro adempimento propedeutico, provvede alla redazione

dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli alla presenza di due testimoni estranei al personale dell'ente appaltante e delle ditte interessate, a qualsiasi titolo, all'esecuzione dell'opera.

Art. 3.

Gli automezzi che trasportano le tubazioni, i materiali, le attrezzature ed i macchinari ai cantieri aperti per la realizzazione delle opere di cui alla presente ordinanza possono circolare sulle strade ed autostrade della Repubblica italiana anche nelle ore e nei giorni in cui detto trasporto è normalmente interdetto dalle vigenti disposizioni.

Gli autotrasportatori hanno l'obbligo di far risultare sulle bolle di accompagnamento l'effettiva destinazione del carico.

Art. 4.

L'Ente nazionale per l'energia elettrica entro quindici giorni dalla richiesta presentata dal commissario alle acque della regione siciliana provvede alla esecuzione degli allacciamenti degli impianti di sollevamento per le opere di cui alle premesse.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A3056

ORDINANZA 6 luglio 1989.

Misure dirette a fronteggiare le situazioni di emergenza connesse con gli incendi boschivi in Sardegna e sul territorio nazionale. (Ordinanza n. 1759/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la nota della regione autonoma della Sardegna - Assessorato della difesa ambiente n. 104/A.I. del 9 marzo 1989 con la quale, premesso il permanere della carenza di personale forestale regionale per la difficoltà di concludere in tempo utile il procedimento concorsuale in corso per l'assunzione di guardie e sottufficiali forestali, chiede che sia assicurata anche per la campagna antincendi 1989 la collaborazione fornita dal Dipartimento della protezione civile negli anni scorsi;

Visto il telegramma in data 16 giugno 1989 n. 465/A.I. del predetto assessorato con cui viene rinnovata la richiesta di inderogabile collaborazione al Dipartimento per la predisposizione di misure atte a fronteggiare il grave pericolo di incendi boschivi, notevolmente accentuato quest'anno per il perdurare della stagione siccitosa e calda;

Vista la nota n. 1473/03/30/S del 29 aprile 1989, con la quale la Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno ha comunicato che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a causa dei molteplici interventi connessi alle emergenze di vario tipo, nonché per le note deficienze di organico, non sarà in grado di far fronte agli impegni straordinari che deriveranno dalla prossima campagna nazionale per gli incendi boschivi ed ha chiesto di essere autorizzato a procedere al richiamo di vigili del fuoco volontari per il potenziamento delle sedi di servizio in vista di tali straordinarie esigenze.

Ritenuto che per i motivi innanzi esposti si renderà particolarmente necessario — come già, peraltro, avvenuto negli anni decorsi — un impegno straordinario di tutte le forze tenute al concorso di protezione civile;

Ritenuta la necessità di intervenire sia per salvaguardare il patrimonio boschivo che per assicurare maggiore tutela alla pubblica incolumità attraverso il potenziamento delle strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sull'intero territorio nazionale e del Corpo forestale dello Stato in Sardegna;

Ravvisata la necessità di stabilire sin da ora i limiti entro i quali il Ministero dell'interno può essere autorizzato al richiamo dei vigili del fuoco volontari per il potenziamento delle sedi di servizio;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per far fronte alle straordinarie esigenze connesse agli incendi boschivi in Sardegna e nel restante territorio nazionale si autorizza il Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, a richiamare, in deroga al divieto di assunzioni previsto dall'art. 7 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, nel periodo dal 10 luglio 1989 al 10 settembre 1989 e per la durata non superiore a sessanta giorni, fino a cinquemila vigili del fuoco volontari.

A valere su tale autorizzazione, il Ministero dell'interno provvede alle esigenze per la campagna antincendio boschivi in Sardegna con l'impiego dei vigili del fuoco volontari nelle basi operative regionali affidate alla responsabilità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle dirette dipendenze di personale permanente dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco comandato a prestare servizio presso le basi operative medesime.

Art. 2.

Il Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, è altresì autorizzato ad inviare in Sardegna, nello stesso periodo e secondo le necessità connesse al piano operativo regionale, personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per la costituzione dei centri operativi provinciali (C.O.P.) e del centro operativo regionale (C.O.R.) e ad erogare al personale tecnico e amministrativo i compensi per il lavoro straordinario che esso svolgerà oltre i turni ordinari di servizio e per quello svolto ai sensi del secondo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422.

Art. 3.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Corpo forestale dello Stato, è autorizzato ad inviare in Sardegna, nel periodo indicato nel precedente art. 1, ventidue guardie forestali, ivi compreso il supporto, quattro sottufficiali e due ispettori ufficiali per la costituzione della base operativa affidata alla responsabilità del Corpo forestale dello Stato e due ispettori ufficiali per le esigenze operative del centro operativo regionale (C.O.R.).

Art. 4.

La funzione del coordinamento delle attività antincendi, svolta dal centro operativo regionale della Sardegna, fermo restando l'apporto delle forze armate, è integrata dal rappresentante delle forze statali operanti in Sardegna nella persona dell'ing. Matteo Accardi e, quale suo sostituto, dall'ing. Roberto Barzi, designati dal Ministero dell'interno, cui il direttore del centro farà riferimento per tutte le questioni concernenti l'attività straordinaria di spegnimento degli incendi nel periodo indicato dall'art. 1.

Collabora alla funzione di coordinamento delle forze statali l'ispettore ufficiale del Corpo forestale dello Stato, tit. SFP dott. Pier Luigi Macco, designato dalla amministrazione di appartenenza.

Art. 5.

All'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza, valutato in lire 11 miliardi, si provvede con le disponibilità del Fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna.

Roma, addì 6 luglio 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A3057

CIRCOLARI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

CIRCOLARE 19 giugno 1989, n. R.V. 1989/2.

Attuazione del decreto ministeriale 10 marzo 1989, n. 105. Chiarimenti normativi.

Allo scopo di assicurare la corretta ed uniforme applicazione del decreto ministeriale indicato in oggetto, anche a seguito dei quesiti pervenuti dal settore bancario e dagli operatori interessati, si forniscono le precisazioni che seguono ai sensi dell'art.17, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 148 del 31 marzo 1988.

1) *Residenza* (art. 1).

Le banche sono tenute ad accertare i requisiti richiesti per la titolarità di conti di pertinenza estera all'atto dell'accensione dei conti stessi. Resta, comunque, fermo per i titolari l'obbligo di comunicare tempestivamente alle banche le variazioni di «status valutario» influenti ai fini del mantenimento dei conti medesimi. Quanto precisato in materia di conti vale anche per i depositi di valori mobiliari. Le banche procedono analogamente nel caso di conti interni intestati a soggetti residenti privi della cittadinanza italiana.

Gli stranieri immigrati in Italia possono accreditare i risparmi su redditi da lavoro ivi prodotti anche su conti esteri aperti in Italia a proprio nome. Ai fini della verifica di regolarità gli immigrati, all'atto del trasferimento all'estero dei risparmi stessi o dell'accreditamento su conto estero, sono tenuti ad effettuare la comunicazione verbale o a produrre la dichiarazione valutaria prevista per le operazioni correnti non mercantili; resta inteso che i singoli trasferimenti o accrediti dovranno riferirsi a risparmi relativi a redditi prodotti nell'arco di un anno e non a risparmi accumulati in precedenza, per i quali ultimi valgono le norme generali in materia di procedura di riconoscimento di pertinenza estera.

2) *Regime e cessione delle valute* (articoli 3 e 5).

Gli effetti cambiari in valuta non rientrano tra i titoli di credito di natura obbligazionaria e i valori mobiliari similari che sono valuta ai sensi dell'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 148/1988 (art. 3).

L'importo di L. 2.500.000, per il quale è prevista l'esenzione dall'obbligo di cessione, non è una «franchigia» riferibile ad ogni singola operazione, bensì il limite massimo in banconote estere che i residenti possono globalmente detenere (art. 5).

Il termine per il versamento o la cessione delle valute estere residuate da assegnazioni per viaggi all'estero decorre dalla data del rientro in Italia dell'assegnatario (art. 5).

I finanziamenti erogati direttamente all'estero da non residenti a residenti e da questi utilizzati per il regolamento di debiti verso altri non residenti non sono assoggettati a verifica di regolarità. Il relativo rimborso, considerato regolamento della sottostante operazione, è come tale soggetto a verifica di regolarità. Ove il finanziamento sia successivo al contratto da cui si origina il debito, tale circostanza comporta, anche ai fini della verifica, modifica dei termini contrattuali (art. 5).

3) *Prodotti e servizi finanziari* (art. 4).

Le limitazioni all'offerta di prodotti e servizi finanziari dell'estero riguardano esclusivamente la sollecitazione al pubblico risparmio in Italia da parte di non residenti; resta ferma, viceversa, la facoltà dei residenti di acquistare direttamente all'estero da non residenti, beninteso nel rispetto delle norme di canalizzazione e deposito, qualsivoglia prodotto o servizio finanziario purché non abbia per oggetto i titoli che sono valuta ai sensi dell'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 148/1988.

L'acquisto da parte di residenti di quote di fondi comuni di investimento esteri, autorizzati ad operare in Italia, è soggetto a verifica di regolarità, costituendo impiego di capitali italiani all'estero (investimento di portafoglio). L'acquisto di valori mobiliari italiani da parte dei predetti fondi, sia pure effettuato con raccolta in Italia, è qualificato investimento estero e come tale assoggettato a verifica.

4) *Conti di pertinenza dei residenti* (articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12).

Il conto d'attesa non può essere utilizzato in alternativa ai conti transitori disciplinati dall'art. 11 del decreto ministeriale n. 105/1989 in quanto nei conti d'attesa non possono essere accreditate le partite in valuta per le quali sussistono tutti gli elementi richiesti per la verifica di regolarità (art. 6).

Le assegnazioni per motivi di cura, cultura, istruzione, lavoro, circolazione e soggiorno all'estero possono essere effettuate anche con prelievo in contanti dai conti in valuta di pertinenza degli operatori residenti (art. 7).

Gli interessi in valuta con i quali vengono remunerati i conti valutari sono accreditati, a loro volta, in conto valutario con la caratteristica di «diretta acquisizione», indipendentemente dalla circostanza che le partite del conto cui la remunerazione è relativa siano di giro o di diretta acquisizione (art. 7).

Il titolare di conto autorizzato può vendere a termine sul mercato dei conti valutari i futuri incassi derivanti dall'attività per la quale detiene il conto autorizzato (art. 8).

I finanziamenti erogati a compagnie di navigazione, spedizionieri e imprese di assicurazione titolari di conto autorizzato, utilizzati, rispettivamente, per pagamenti all'estero, anticipazioni di spese a carico di non residenti e reintegro delle riserve tecniche, possono essere estinti anche con valuta acquistata sul mercato (art. 8).

Le imprese di assicurazione devono utilizzare l'allegato 1 del decreto ministeriale n. 105/1989, le cui voci risultano contrassegnate da asterisco, per comunicare i dati del saldo tecnico aggiornato risultante da bilanci approvati dopo l'entrata in vigore del menzionato decreto ministeriale n. 105 (art. 9).

Le banche detentrici dei conti autorizzati delle compagnie di navigazione procederanno alla cessione delle eccedenze giornaliere sul massimale, eventualmente accertate nel corso della verifica annuale di regolarità, solo nel caso in cui tali eccedenze risultino ancora in essere all'atto della verifica (art. 10).

I conti transitori in valuta aperti al nome di mandatari residenti, utilizzabili per pagamenti nell'interesse di non residenti, possono essere addebitati anche per il regolamento dei compensi spettanti ai mandatari medesimi (art. 11).

I conti che i residenti, beneficiari di molteplici pagamenti da parte di non residenti, detengono all'estero, possono essere denominati anche in lire (art. 12).

La possibilità di detenere all'estero conti speciali in valuta accreditabili con disponibilità legittimamente esportate o trasferite dall'Italia deve intendersi riferita anche agli uffici di rappresentanza di imprese residenti (art. 12).

5) *Esportazione di mezzi di pagamento e di valori mobiliari* (articoli 14 e 15).

I residenti che intendono partecipare ad aste, fiere o mercati esteri possono usufruire delle assegnazioni previste per «lavoro» (art. 14).

Le banche abilitate sono tenute a corredare le proprie esportazioni di mezzi di pagamento in lire e in valuta con idonei documenti di attestazione ed individuazione (art. 14).

L'esportazione e l'importazione di mezzi di pagamento da parte di frontalieri sono disciplinate dalle norme di carattere generale previste in materia per gli altri residenti (art. 14).

Gli assegni tratti sui conti interni a favore di non residenti per il regolamento di spese relative a cura, cultura, istruzione, lavoro, circolazione e soggiorno all'estero devono essere espressi esclusivamente in lire. Detti assegni possono essere emessi esclusivamente in favore del non residente che fornisce la relativa prestazione. Il limite di 10 milioni va riferito ad una medesima obbligazione (art. 14).

Le banche abilitate possono procedere al regolamento direttamente in favore di stranieri beneficiari degli assegni in lire interne di cui all'art. 14 del decreto ministeriale n. 105/1989 sulla base del solo documento di identità (art. 15).

Ai fini dell'esportazione, della conversione in valuta o dell'accreditamento in conto estero, si intendono legittimamente acquisite in Italia da parte di non residenti le banconote italiane:

per importi fino a un milione, in ogni caso;

per importi da uno a cinque milioni, qualora risultino da precedente negoziazione di valuta;

per importi superiori, qualora risultino da negoziazione di valuta, la cui precedente importazione sia opportunamente documentata,

la negoziazione in Italia della valuta deve essere dimostrata mediante esibizione della relativa contabile bancaria (art. 15).

6) *Adempimenti e deroghe in materia di canalizzazione* (articoli 16, 17, 18 e 27).

La consegna in Italia di mezzi di pagamento in lire da parte dei debitori a residenti mandatari di creditori non residenti, non costituendo regolamento valutario, non da luogo a verifica di regolarità; questa sarà effettuata all'atto del successivo trasferimento in favore dell'avente diritto non residente; in tale sede la dichiarazione valutaria è resa dal mandatario residente con riferimento al debitore originario (art. 16).

I trasferimenti valutari effettuati per il tramite dell'Amministrazione postale non sono soggetti a verifica di regolarità (art. 17).

Le banche abilitate possono acquisire in valuta il corrispettivo di spese in valuta sostenute per conto della clientela residente nonché incassare in valuta le commissioni loro dovute per operazioni con l'estero, valutarie ed in cambi (art. 18).

Non rientrano tra gli atti di disposizione di valute estere tra residenti quelli che hanno per oggetto cambiali o vaglia cambiari in valuta a carico di non residenti (art. 18).

Le banche possono procedere al regolamento di assegni ricevuti dall'estero, privi dei requisiti richiesti dall'art. 1 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e della clausola di non trasferibilità, anche sulla base di specifica dichiarazione scritta del residente interessato, attestante la regolarità dell'operazione sottostante, sostitutiva della documentazione (art. 27).

7) *Compensi di mediazione* (art. 19).

Gli adempimenti specifici previsti per il trasferimento all'estero dei compensi di mediazione non sono riferibili ai regolamenti per attività di intermediazione non inquadrabili nella fattispecie disciplinata dall'art. 1754 e seguenti del codice civile. Pertanto il regolamento di provvigioni all'agente (art. 1742 e seguenti del codice civile) e al commissionario (art. 1731 e seguenti del codice civile) è subordinato solo alla normale verifica di regolarità.

8) *Verifiche* (art. 24).

Qualora, a seguito di variazioni contrattuali, si determinino le condizioni che rendono necessaria la verifica di operazioni doganali precedentemente non assoggettate a tale adempimento, la relativa dichiarazione valutaria deve essere presentata entro quindici giorni dalla data della variazione stessa.

I residenti che pongono in essere operazioni in cambi a termine o con opzione devono conservare ai propri atti la documentazione relativa.

Le operazioni con l'estero di natura mercantile senza regolamento di valore non superiore a 20 milioni non sono assoggettate a verifica.

I trasferimenti da e verso l'estero di somme fino a lire 1 milione, che non costituiscono frazionamento di operazioni valutarie di importo superiore, non sono assoggettati a verifica.

9) *Conti di non residenti* (articoli 25 e 26).

I movimenti effettuati sui conti «Rappresentanza estera» non sono assoggettati a verifica a carico dei titolari (art. 25).

Nei conti «Rappresentanza estera» possono essere accreditate anche le somme riconosciute agli intestatari dei conti medesimi, a titolo di retribuzione, da parte dell'ente di appartenenza (art. 25).

Le banche abilitate possono rilasciare ai titolari di conti di soggiorno libretti di assegni contraddistinti dall'indicazione della categoria del conto. Tali libretti sono utilizzabili:

liberamente nei confronti di residenti;

nei limiti della trasferibilità del conto, nei confronti di non residenti (art. 26).

10) *Oro* (art. 28).

I residenti che assumono prestiti d'uso di oro greggio sono tenuti ad utilizzarlo in proprio, direttamente o tramite terzi, per la produzione di beni in Italia.

*
* *

Per quanto concerne il requisito di «omogeneità» di cui al paragrafo I della circolare RV n. 1989/1 del 19 aprile 1989, si precisa che:

relativamente all'informazione «data contratto» della sezione 2 della dichiarazione valutaria riepilogativa, il requisito di «omogeneità» deve intendersi soddisfatto — oltre che per i contratti stipulati nello stesso mese — anche per quelli che, pur stipulati in mesi diversi, sono integrazioni dei primi. In tal caso la data da indicare è quella dell'originario contratto;

ad una stessa sezione 2 della dichiarazione valutaria riepilogativa possono essere accoppiate più sezioni 3 quando l'eterogeneità dei regolamenti non consente la compilazione di un'unica sezione 3. Resta fermo che la possibilità di riepilogare i regolamenti presuppone che essi si riferiscano ad operazioni già riepilogate con un'unica sezione 2. Inoltre si conferma, anche per le dichiarazioni valutarie riepilogative, il principio generale in base al quale la sezione 3 deve essere sempre prodotta congiuntamente alle relative sezioni 1 e 2.

Il direttore: SCORDINO

89A3040

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 130

Corso dei cambi del 7 luglio 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1371,500	1371,500	1371,70	1371,500	1371,500	1371,50	1371,500	1371,500	1371,500	1371,50
Marco germanico	725,740	725,740	725,50	725,740	725,740	725,74	725,740	725,740	725,740	725,74
Franco francese	214,090	214,090	214 —	214,090	214,090	214,09	214,490	214,090	214,090	214,09
Fiorino olandese	643,910	643,910	642,80	643,910	643,910	643,91	643,950	643,910	643,910	643,91
Franco belga	34,654	34,654	34,60	34,654	34,654	34,654	34,648	34,654	34,654	34,65
Lira sterlina	2220,800	2220,800	2224 —	2220,800	2220,800	2220,80	2222,990	2220,800	2220,800	2220,80
Lira irlandese	1938 —	1938 —	1936 —	1938 —	1938 —	1938 —	1937,500	1938 —	1938 —	—
Corona danese	186,800	186,800	187,25	186,800	186,800	186,80	186,750	186,800	186,800	186,80
Dracma	8,395	8,395	8,39	8,395	—	8,395	8,405	8,395	8,395	—
E.C.U.	1500,600	1500,600	1502,20	1500,600	1500,600	1500,60	1500,520	1500,600	1500,600	1500,60
Dollaro canadese	1148,600	1148,600	1149 —	1148,600	1148,600	1148,60	1148,650	1148,600	1148,600	1148,50
Yen giapponese	9,812	9,812	9,84	9,812	9,812	9,812	9,808	9,812	9,812	9,81
Franco svizzero	843,330	843,330	844,20	843,330	843,330	843,33	843,950	843,330	843,330	843,33
Scellino austriaco	103,033	103,033	103 —	103,033	103,033	103,033	103,090	103,033	103,033	103,03
Corona norvegese	197,600	197,600	197,40	197,600	197,600	197,60	197,200	197,600	197,600	197,60
Corona svedese	213 —	213 —	212 —	213 —	213 —	213 —	212,800	213 —	213 —	213 —
FIM	320,300	320,300	320,75	320,300	320,300	320,30	320 —	320,300	320,300	—
Escudo portoghese	8,697	8,697	8,65	8,697	8,697	8,697	8,667	8,697	8,697	8,69
Peseta spagnola	11,532	11,532	11,55	11,532	11,532	11,532	11,542	11,532	11,532	11,53
Dollaro australiano	1044 —	1044 —	1050 —	1044 —	1044 —	1044 —	1049,300	1044 —	1044 —	1044 —

Media dei titoli del 7 luglio 1989

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	70,250
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	100,500
» 9% » » 1976-91	99,300
» 10% » » 1977-92	99,550
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,875
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,900
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	88,425
» » » 22- 6-1987/91	88,750
» » » 18- 3-1987/94	73,250
» » » 21- 4-1987/94	73,150
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	98,425
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,225
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,250
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	91,025
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	91 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,900
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	101,025
» » » TR 2,5% 1983/93	89,050
» » » Ind. 15- 7-1985/90	100 —
» » » » 16- 8-1985/90	99,825
» » » » 18- 9-1985/90	99,400
» » » » 18-10-1985/90	99,425
» » » » 1-11-1983/90	101,200
» » » » 18-11-1985/90	99,775
» » » » 1-12-1983/90	101,475
» » » » 18-12-1985/90	100,075

Certificati di credito	del	Tesoro	Ind.	1- 1-1984/91	101,350
»	»	»	»	17- 1-1986/91	99,700
»	»	»	»	1- 2-1984/91	101,075
»	»	»	»	18- 2-1986/91	99,400
»	»	»	»	1- 3-1984/91	100,075
»	»	»	»	18- 3-1986/91	99,300
»	»	»	»	1- 4-1984/91	100,300
»	»	»	»	1- 5-1984/91	100,400
»	»	»	»	1- 6-1984/91	100,800
»	»	»	»	1- 7-1984/91	100,325
»	»	»	»	1- 8-1984/91	99,775
»	»	»	»	1- 9-1984/91	99,725
»	»	»	»	1-10-1984/91	99,750
»	»	»	»	1-11-1984/91	100 —
»	»	»	»	1-12-1984/91	100,075
»	»	»	»	1- 1-1985/92	99,875
»	»	»	»	1- 2-1985/92	97,750
»	»	»	»	18- 4-1986/92	97,825
»	»	»	»	19- 5-1986/92	97,375
»	»	»	»	20- 7-1987/92	97,750
»	»	»	»	19- 8-1987/92	97,675
»	»	»	»	1-11-1987/92	97,525
»	»	»	»	1-12-1987/92	97,925
»	»	»	»	18- 6-1986/93	96 —
»	»	»	»	17- 7-1986/93	95,875
»	»	»	»	19- 8-1986/93	95,250
»	»	»	»	18- 9-1986/93	95,075
»	»	»	»	20-10-1986/93	94,750
»	»	»	»	19-12-1986/93	95,500
»	»	»	»	18-11-1987/93	95,250
»	»	»	»	1- 1-1988/93	97,250
»	»	»	»	1- 2-1988/93	96,900
»	»	»	»	1- 3-1988/93	96,850
»	»	»	»	1- 4-1988/93	97,125
»	»	»	»	1- 5-1988/93	98,325
»	»	»	»	1- 6-1988/93	98,825
»	»	»	»	1- 7-1988/93	98,800
»	»	»	»	1- 8-1988/93	98,325
»	»	»	»	1- 9-1988/93	97,525
»	»	»	»	1-10-1988/93	97,475
»	»	»	»	1-11-1988/93	98,025
»	»	»	»	1-10-1987/94	95,950
»	»	»	»	1- 2-1985/95	95,450
»	»	»	»	1- 3-1985/95	92,475
»	»	»	»	1- 4-1985/95	92,475
»	»	»	»	1- 5-1985/95	93,075
»	»	»	»	1- 6-1985/95	93,850
»	»	»	»	1- 7-1985/95	95,250
»	»	»	»	1- 8-1985/95	93,825
»	»	»	»	1- 9-1985/95	92,950
»	»	»	»	1-10-1985/95	93,200
»	»	»	»	1-11-1985/95	93,300
»	»	»	»	1-12-1985/95	93,975
»	»	»	»	1- 1-1986/96	93,800
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	98 —
»	»	»	»	1- 2-1986/96	93,950
»	»	»	»	1- 3-1986/96	93,025
»	»	»	»	1- 4-1986/96	92,725
»	»	»	»	1- 5-1986/96	93,425
»	»	»	»	1- 6-1986/96	94,775
»	»	»	»	1- 7-1986/96	94,375
»	»	»	»	1- 8-1986/96	93,025
»	»	»	»	1- 9-1986/96	92,300
»	»	»	»	1-10-1986/96	92,625
»	»	»	»	1-11-1986/96	92,975
»	»	»	»	1-12-1986/96	92,975
»	»	»	»	1- 1-1987/97	92,625
»	»	»	»	1- 2-1987/97	92,500
»	»	»	»	18- 2-1987/97	92,775
Certificati di credito	del	Tesoro	Ind.	1- 3-1987/97	93,175
»	»	»	»	1- 4-1987/97	92,350
»	»	»	»	1- 5-1987/97	93,350
»	»	»	»	1- 6-1987/97	94,450
»	»	»	»	1- 7-1987/97	94,150
»	»	»	»	1- 8-1987/97	93,200
»	»	»	»	1- 9-1987/97	95 —

Buoni	Tesoro	Pol.	9,25%	1- 1-1990	99,225
»	»	»	12,50%	1- 1-1990	101,125
»	»	»	9,25%	1- 2-1990	99 —
»	»	»	12,50%	1- 2-1990	101,225
»	»	»	9,15%	1- 3-1990	98,750
»	»	»	10,50%	1- 3-1990	98,900
»	»	»	12,50%	1- 3-1990	101,300
»	»	»	10,50%	15- 3-1990	98,850
»	»	»	9,15%	1- 4-1990	98,375
»	»	»	10,50%	1- 4-1990	98,800
»	»	»	12,00%	1- 4-1990	100,875
»	»	»	10,50%	15- 4-1990	98,800
»	»	»	9,15%	1- 5-1990	98,325
»	»	»	10,50%	1- 5-1990 Q	99,400
»	»	»	10,50%	1- 5-1990 B	98,750
»	»	»	10,50%	18- 5-1990	98,700
»	»	»	9,15%	1- 6-1990	98,275
»	»	»	10,00%	1- 6-1990	99,600
»	»	»	10,50%	16- 6-1990	98,600
»	»	»	9,50%	1- 7-1990	99,075
»	»	»	10,50%	1- 7-1990	99,475
»	»	»	11,00%	1- 7-1990	99,075
»	»	»	9,50%	1- 8-1990	98,825
»	»	»	10,50%	1- 8-1990	98,975
»	»	»	11,00%	1- 8-1990	98,775
»	»	»	9,25%	1- 9-1990	98,300
»	»	»	11,25%	1- 9-1990	98,900
»	»	»	11,50%	1- 9-1990	98,950
»	»	»	9,25%	1-10-1990	97,475
»	»	»	11,50%	1-10-1990	99,250
»	»	»	11,50%	1-10-1990 B	99,050
»	»	»	9,25%	1-11-1990	97,275
»	»	»	9,25%	1-12-1990	97,450
»	»	»	12,50%	1- 3-1991	102,400
»	»	»	11,50%	1-11-1991	97,650
»	»	»	11,50%	1-12-1991	97,325
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	93,825
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	93,675
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	95,550
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	93,525
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	93,375
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	94,950
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	93,675
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	94,975
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	95,375
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	98,175
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	96,600
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	96,175
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	97,750
»	»	»	12,50%	1-10-1992	97,600
»	»	»	12,50%	1-11-1993	97,125
»	»	»	12,50%	16-11-1993	97,150

Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	22-11-1982/89	13%	101,100
»	»	»	»	1983/90	11,50%	102 —
»	»	»	»	1984/91	11,25%	103,225
»	»	»	»	1987/91	8,75%	97 —
»	»	»	»	1984/92	10,50%	102,850
»	»	»	»	1985/93	9,60%	100,050
»	»	»	»	1985/93	9,75%	100,450
»	»	»	»	1985/93	9,00%	98 —
»	»	»	»	1985/93	8,75%	97,250
»	»	»	»	1986/94	8,75%	96,750
»	»	»	»	1986/94	6,90%	89,975
»	»	»	»	1987/94	7,75%	90,700
»	»	»	»	21-3-1988/92	8,50%	96,800
»	»	»	»	26-4-1988/92	8,50%	96,600
»	»	»	»	25-5-1988/92	8,50%	97,050

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M07079

N. 131

Corso dei cambi del 10 luglio 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1356,200	1356,200	1356,20	1356,200	1356,200	1358,20	1356 —	1356,200	1356,200	1356,20
Marco germanico	727,150	727,150	727 —	727,150	727,150	727,15	727 —	727,150	727,150	727,15
Franco francese	214,530	214,530	214,75	214,530	214,530	214,53	214,440	214,530	214,530	214,53
Fiorino olandese	645,500	645,500	645,25	645,500	645,500	645,50	645,500	645,500	645,500	645,50
Franco belga	34,747	34,747	34,74	34,747	34,747	34,74	34,732	34,747	34,747	34,75
Lira sterlina	2220,250	2220,250	2223 —	2220,250	2220,250	2220,25	2222,600	2220,250	2220,250	2220,53
Lira irlandese	1943,700	1943,700	1945 —	1943,700	1943,700	1943,70	1944 —	1943,700	1943,700	—
Corona danese	187,320	187,320	187,30	187,320	187,320	187,32	187,300	187,320	187,320	187,39
Dracma	8,400	8,400	8,41	8,400	—	8,66	8,406	8,400	8,400	—
E.C.U.	1503,350	1503,350	1503 —	1503,350	1503,350	1503,35	1503,100	1503,350	1503,350	1503,35
Dollaro canadese	1138,300	1138,300	1140 —	1138,300	1138,300	1138,30	1139,400	1138,300	1138,300	1138,30
Yen giapponese	9,760	9,760	9,75	9,760	9,760	9,76	9,757	9,760	9,760	9,76
Franco svizzero	843,310	843,310	842,50	843,310	843,310	843,31	845,300	843,310	843,310	843,31
Scellino austriaco	103,320	103,320	103,38	103,320	103,320	103,32	103,375	103,320	103,320	103,32
Corona norvegese	197,150	197,150	197,20	197,150	197,150	197,15	197,200	197,150	197,150	197,15
Corona svedese	211,750	211,750	211,75	211,750	211,750	211,75	211,550	211,750	211,750	211,75
FIM	320,350	320,350	320,50	320,350	320,350	320,35	320,350	320,350	320,350	—
Escudo portoghese	8,663	8,663	8,65	8,663	8,663	8,66	8,666	8,663	8,663	8,66
Peseta spagnola	11,593	11,593	11,60	11,593	11,593	11,59	11,597	11,593	11,593	11,59
Dollaro australiano	1035,500	1035,500	1040 —	1035,500	1035,500	1035,50	1035 —	1035,500	1035,500	1035,50

Media dei titoli del 10 luglio 1989

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	71 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	102,750
» 9% » » 1976-91	99,300
» 10% » » 1977-92	98,800
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,350
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,675
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	88,500
» » » 22- 6-1987/91	88,675
» » » 18- 3-1987/94	73,275
» » » 21- 4-1987/94	73,150
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	98,375
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,200
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,250
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	89,125
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	91 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,900
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	101,025
» » » TR 2,5% 1983/93	89,050
» » » Ind. 15- 7-1985/90	100 —
» » » » 16- 8-1985/90	99,825
» » » » 18- 9-1985/90	99,400
» » » » 18-10-1985/90	99,475
» » » » 1-11-1983/90	101,200
» » » » 18-11-1985/90	99,900
» » » » 1-12-1983/90	101,500
» » » » 18-12-1985/90	100 —

Certificati di credito	del Tesoro	Ind.	1- 1-1984/91	....	101,275
» »	»	»	17- 1-1986/91	....	99,700
» »	»	»	1- 2-1984/91	....	101,050
» »	»	»	18- 2-1986/91	....	99,450
» »	»	»	1- 3-1984/91	....	100,100
» »	»	»	18- 3-1986/91	....	99,275
» »	»	»	1- 4-1984/91	....	100,250
» »	»	»	1- 5-1984/91	....	100,425
» »	»	»	1- 6-1984/91	....	100,750
» »	»	»	1- 7-1984/91	....	100,300
» »	»	»	1- 8-1984/91	....	99,800
» »	»	»	1- 9-1984/91	....	99,750
» »	»	»	1-10-1984/91	....	99,775
» »	»	»	1-11-1984/91	....	100 —
» »	»	»	1-12-1984/91	....	100,075
» »	»	»	1- 1-1985/92	....	98,750
» »	»	»	1- 2-1985/92	....	97,725
» »	»	»	18- 4-1986/92	....	97,825
» »	»	»	19- 5-1986/92	....	97,375
» »	»	»	20- 7-1987/92	....	97,800
» »	»	»	19- 8-1987/92	....	97,675
» »	»	»	1-11-1987/92	....	97,525
» »	»	»	1-12-1987/92	....	97,925
» »	»	»	18- 6-1986/93	....	96 —
» »	»	»	17- 7-1986/93	....	95,875
» »	»	»	19- 8-1986/93	....	95,325
» »	»	»	18- 9-1986/93	....	95,100
» »	»	»	20-10-1986/93	....	94,800
» »	»	»	19-12-1986/93	....	95,450
» »	»	»	18-11-1987/93	....	95,225
» »	»	»	1- 1-1988/93	....	97,250
» »	»	»	1- 2-1988/93	....	96,900
» »	»	»	1- 3-1988/93	....	96,850
» »	»	»	1- 4-1988/93	....	97,125
» »	»	»	1- 5-1988/93	....	98,300
» »	»	»	1- 6-1988/93	....	98,825
» »	»	»	1- 7-1988/93	....	98,775
» »	»	»	1- 8-1988/93	....	98,350
» »	»	»	1- 9-1988/93	....	97,525
» »	»	»	1-10-1988/93	....	97,425
» »	»	»	1-11-1988/93	....	98,050
» »	»	»	1-10-1987/94	....	95,900
» »	»	»	1- 2-1985/95	....	95,325
» »	»	»	1- 3-1985/95	....	92,375
» »	»	»	1- 4-1985/95	....	92,425
» »	»	»	1- 5-1985/95	....	93,075
» »	»	»	1- 6-1985/95	....	93,825
» »	»	»	1- 7-1985/95	....	95,275
» »	»	»	1- 8-1985/95	....	93,825
» »	»	»	1- 9-1985/95	....	92,925
» »	»	»	1-10-1985/95	....	93,200
» »	»	»	1-11-1985/95	....	93,300
» »	»	»	1-12-1985/95	....	93,925
» »	»	»	1- 1-1986/96	....	93,700
» »	»	»	1- 1-1986/96 II	..	98 —
» »	»	»	1- 2-1986/96	....	93,900
» »	»	»	1- 3-1986/96	....	93 —
» »	»	»	1- 4-1986/96	....	92,675
» »	»	»	1- 5-1986/96	....	93,475
» »	»	»	1- 6-1986/96	....	94,725
» »	»	»	1- 7-1986/96	....	94,375
» »	»	»	1- 8-1986/96	....	93,025
» »	»	»	1- 9-1986/96	....	92,275
» »	»	»	1-10-1986/96	....	92,750
» »	»	»	1-11-1986/96	....	93,050
» »	»	»	1-12-1986/96	....	92,925
» »	»	»	1- 1-1987/97	....	92,900
» »	»	»	1- 2-1987/97	....	92,525
» »	»	»	18- 2-1987/97	....	92,825

Certificati di credito	del Tesoro	Ind.	1- 3-1987/97	....	93,150
» »	»	»	1- 4-1987/97	....	92,350
» »	»	»	1- 5-1987/97	....	93,275
» »	»	»	1- 6-1987/97	....	94,425
» »	»	»	1- 7-1987/97	....	94,175
» »	»	»	1- 8-1987/97	....	93,150
» »	»	»	1- 9-1987/97	....	94,975

Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1- 1-1990		....	99,200
» » »	12,50%	1- 1-1990		....	101,075
» » »	9,25%	1- 2-1990		....	98,975
» » »	12,50%	1- 2-1990		....	101,175
» » »	9,15%	1- 3-1990		....	98,800
» » »	10,50%	1- 3-1990		....	98,800
» » »	12,50%	1- 3-1990		....	101,325
» » »	10,50%	15- 3-1990		....	98,800
» » »	9,15%	1- 4-1990		....	98,350
» » »	10,50%	1- 4-1990		....	98,750
» » »	12,00%	1- 4-1990		....	100,925
» » »	10,50%	15- 4-1990		....	98,800
» » »	9,15%	1- 5-1990		....	98,225
» » »	10,50%	1- 5-1990	Q	....	99,800
» » »	10,50%	1- 5-1990	B	....	98,725
» » »	10,50%	18- 5-1990		....	98,650
» » »	9,15%	1- 6-1990		....	98,275
» » »	10,00%	1- 6-1990		....	99,500
» » »	10,50%	16- 6-1990		....	98,600
» » »	9,50%	1- 7-1990		....	99 —
» » »	10,50%	1- 7-1990		....	99,475
» » »	11,00%	1- 7-1990		....	98,925
» » »	9,50%	1- 8-1990		....	98,900
» » »	10,50%	1- 8-1990		....	98,975
» » »	11,00%	1- 8-1990		....	98,775
» » »	9,25%	1- 9-1990		....	98,225
» » »	11,25%	1- 9-1990		....	98,925
» » »	11,50%	1- 9-1990		....	98,900
» » »	9,25%	1-10-1990		....	97,400
» » »	11,50%	1-10-1990		....	99,250
» » »	11,50%	1-10-1990	B	....	99,050
» » »	9,25%	1-11-1990		....	97,200
» » »	9,25%	1-12-1990		....	97,300
» » »	12,50%	1- 3-1991		....	102,425
» » »	11,50%	1-11-1991		....	97,600
» » »	11,50%	21-12-1991		....	97,225
» » »	9,25%	1- 1-1992		....	93,875
» » »	9,25%	1- 2-1992		....	93,600
» » »	11,00%	1- 2-1992		....	95,575
» » »	9,15%	1- 3-1992		....	93,475
» » »	9,15%	1- 4-1992		....	93,325
» » »	11,00%	1- 4-1992		....	94,925
» » »	9,15%	1- 5-1992		....	93,675
» » »	11,00%	1- 5-1992		.....	95 —
» » »	9,15%	1- 6-1992		....	95,375
» » »	10,50%	1- 7-1992		....	98,050
» » »	11,50%	1- 7-1992		....	96,675
» » »	11,50%	1- 8-1992		....	96,125
» » »	12,50%	1- 9-1992		....	97,675
» » »	12,50%	1-10-1992		....	97,600
» » »	12,50%	1-11-1993		....	97,025
» » »	12,50%	17-11-1993		....	97,150
» » »	12,50%	1- 1-1994		....	97,325

Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1982/89 13%	...	101,125
» » » »	1983/90 11,50%	....	102,150
» » » »	1984/91 11,25%	.....	103,275
» » » »	1987/91 8,75%	.....	97,050
» » » »	1984/92 10,50%	.....	102,975
» » » »	1985/93 9,60%	.....	100,350
» » » »	1985/93 9,75%	.....	100,900
» » » »	1985/93 9,00%	.....	98,300
» » » »	1985/93 8,75%	.....	97,100
» » » »	1986/94 8,75%	.....	97,300
» » » »	1986/94 6,90%	.....	90,300
» » » »	1987/94 7,75%	.....	91,050
» » » »	21-3-1988/92 8,50%	...	96,850
» » » »	26-4-1988/92 8,50%	...	96,725
» » » »	25-5-1988/92 8,50%	...	97,050

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M10079

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI CHIETI

Facoltà di scienze politiche:

storia del movimento sindacale;
sociologia politica.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di lettere e filosofia:

storia della lingua tedesca.

UNIVERSITÀ DEL MOLISE

Facoltà di scienze economiche e sociali:

economia montana e forestale.

ISTITUTO UNIVERSITARIO NAVALE DI NAPOLI

Facoltà di economia dei trasporti e del commercio internazionale:

ricerca operativa;
ragioneria generale e applicata in particolare alle imprese di trasporto;
storia economica.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di scienze statistiche, demografiche e attuariali:

teoria dei giochi e delle decisioni.

UNIVERSITÀ DI PARMA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

geometria I;
anatomia comparata.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

89A3059

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Coefficiente di rivalutazione dei prezzi per l'anno 1988 ai fini dell'aggiornamento degli importi ammessi a contributo in dipendenza del terremoto dell'agosto 1962.

Con decreto ministeriale 4 maggio 1989, n. 514, registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1989, registro n. 5, foglio n. 137, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 9 della legge 26 maggio 1975, n. 183, ai fini dell'aggiornamento degli importi ammessi a contributo in dipendenza del terremoto dell'agosto 1962, nei casi previsti dall'art. 9 della legge medesima, il coefficiente di rivalutazione per l'anno 1988 è stato stabilito in + 9,982.

89A3060

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate a titolari di esattorie comunali e consorziali delle imposte dirette

Con decreto ministeriale n. 1/2209 del 21 aprile 1989 al titolare delle esattorie comunali delle imposte dirette di Ricardi e Spilinga è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1989, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 310.193.218 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 330.216.000 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti Acanfora Giuseppe, Paura Mario, Laria Antonio, Pugliese Tommaso.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Catanzaro darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/1988 del 21 aprile 1989 al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Occimiano è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1989, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 117.533.470, corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 121.557.000 iscritto a ruolo a nome della S.r.l. I.C.M. e della S.r.l. Borsa.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Alessandria darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/2208 del 21 aprile 1989 al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Tropea è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1989, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 199.263.810 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 123.619.000 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti: F.lli Bonaccurso, So. Pre. Ma. Edil sud, S.d.f. Bochicchio e Rossi, Panificio Sant'Antonio, Granato Leone, Niglia Francesco Giuseppe, Centro Domenico, Bragho Cesare, Rotolo Francesco, Tirrenia Frigo S.n.c., Le Rocette S.n.c., F.lli Nazionale, Francisca Pasquale, Mamone Rocco, Gaglioti Pietro.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Catanzaro darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

89A3065

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 21 giugno 1989 il dott. Roberto Bernardi, nato a Treviso il 26 ottobre 1942, domiciliato in piazza S. Francesco, I/IV, Treviso, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «C.E.T. - Consorzio edili trevigiani - S.c.r.l.», con sede in Lanzago di Silea (Treviso), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 5 ottobre 1988 in sostituzione dell'avv. Maurizio Jacobi.

Con decreto ministeriale 21 giugno 1989 il dott. Giovanni Grandolfo, nato a Bari il 19 giugno 1948, domiciliato in via Messenape, 28/B, Bari, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «Santa Fara» a r.l., con sede in Altamura (Bari), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 1° agosto 1986 in sostituzione del rag. Eduardo Pierri.

Con decreto ministeriale 21 giugno 1989 con il quale il dottor Giovanni Rizzardi, nato a Mazzano (Brescia) il 29 gennaio 1949, domiciliato in via Cipro, 33, Brescia, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Bresciana costruzioni a r.l.», con sede in Brescia, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 2 luglio 1955 in sostituzione del rag. Fausto Lombardi, deceduto.

89A3042

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Con decreto interministeriale 28 giugno 1989, il decreto interministeriale 14 settembre 1988, con il quale la società «Cento - Servizi finanziari fiduciaria S.p.a», con sede legale in Milano, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, è modificato nella parte relativa alla denominazione sociale variata in «Patrimonium fiduciaria S.p.a.».

Con decreto 5 luglio 1989 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «Revisud S.p.a.», con sede in Bari, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

89A3044

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Cerutl, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	265.000
- semestrale	L.	145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	500.000
- semestrale	L.	270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	200.000
Abbonamento semestrale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:
- abbonamenti . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.*